

CAMERA DEI DEPUTATI N. 63

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI e FOA

Annunziata il 19 agosto 1953

Norme per la sistemazione in ruolo del personale salariato temporaneo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione, trae la sua ragion d'essere dalla necessità di normalizzare la situazione del personale salariato, in servizio presso le varie Amministrazioni dello Stato.

Tale normalizzazione è resa necessaria dal fatto che l'attuale distinzione tra operai di ruolo o permanenti e operai non di ruolo o temporanei non trova più alcuna giustificazione. Donde la necessità di esaminare la situazione tenendo presente che non è più possibile — evidentemente — mantenere nella posizione di operai temporanei, con contratto rinnovabile di durata non superiore all'anno finanziario, salariati che assolvono a mansioni permanenti, essendo addetti a servizi di istituto, che non hanno alcun carattere di contingenza e di precarietà.

La distinzione tra operai di ruolo e operai non di ruolo è stata introdotta, per la prima volta, dal fascismo, nel 1923 (regio decreto 19 aprile 1923, n. 945). Fino a questa data, tutti gli operai addetti a mansioni permanenti erano in ruolo ed iscritti nelle matricole di ciascuna Amministrazione.

È inutile dire che siffatta « riforma » è stata fonte delle più gravi ingiustizie; allo stato presente, la maggioranza degli operai, pur avendo assolto le stesse mansioni e pur avendo affrontato gli stessi rischi dei salariati permanenti, si trovano ancora nella posizione di temporanei, senza alcuna stabilità e garanzia.

Tale situazione, creata volutamente dal passato regime per mantenere gli operai in

una costante insicurezza, con l'avvento del nuovo stato democratico repubblicano, doveva evidentemente essere riveduta.

Sono stati, infatti, predisposti, dopo la Liberazione, alcuni provvedimenti per ricostruire le carriere degli operai illegittimamente licenziati nel 1923 (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809) e per allargare i vari organici, ma, nel complesso, il problema della sistemazione in ruolo del personale temporaneo è tuttora insoluto.

La definizione della questione non può, dunque, essere ulteriormente procrastinata in applicazione anche di un principio di politica legislativa già attuato nei confronti di altre categorie, quale ad esempio quella degli impiegati statali non di ruolo, che con il possesso di una determinata anzianità di servizio hanno acquisito il diritto ad ottenere le stesse garanzie di stabilità del personale di ruolo.

Nel sottoporre al vostro esame la presente proposta di legge, che ci auguriamo troverà accoglimento, noi siamo sicuri di portare un notevole contributo al buon andamento stesso dell'Amministrazione, perché evidentemente la eliminazione dell'attuale stato di precarietà e di incertezza non potrà non avere dei riflessi positivi sul rendimento e sulla produzione.

Siamo certi altresì di fare contemporaneamente opera di giustizia nei confronti di una categoria, che non ha mai cessato di prestare la propria opera con abnegazione e talvolta con eroismo, specialmente negli stabilimenti industriali, durante i difficili anni del conflitto

e, successivamente, nell'opera di ricostruzione, alla quale gli operai hanno dato un contributo che deve essere considerato determinante.

D'altra parte non comportando il provvedimento in essere alcun onere finanziario, in quanto non sussistono differenze tra il trattamento economico del personale salariato di ruolo e quello non di ruolo, nessuna difficoltà potrà essere sollevata, in relazione all'attuale situazione dei bilanci delle singole Amministrazioni interessate.

Ciò esposto, passiamo ad illustrare brevemente le singole disposizioni della nostra proposta:

Art. 1. — Si è visto come nessun motivo giustifichi un trattamento quale quello riservato agli attuali operai temporanei, per cui si rende quanto mai urgente che le Amministrazioni provvedano ad adeguare alle esigenze di servizio, dimostratesi permanenti, gli organici degli operai di ruolo. In questa attesa gli operai non di ruolo i quali abbiano, con la permanenza in servizio di un periodo di due anni, dimostrato le loro qualità e capacità, attraverso l'espressione del giudizio di merito, debbono essere sistemati in ruolo in soprannumero. Sarebbe ingiusto privare di questo diritto coloro che avessero superato i limiti di età previsti per la normale ammissione nei ruoli, in considerazione del fatto che spesso i più anziani di età, contando una maggiore anzianità di servizio, possono agevolmente raggiungere il minimo di anni necessari per aver diritto al trattamento di pensione. A tanto si provvede con l'articolo 1.

L'articolo 2 fissa le modalità per chiedere la nomina in ruolo ed elenca i documenti necessari.

L'articolo 3 prevede i casi in cui l'Amministrazione può negare la nomina in ruolo e stabilisce la necessità di un provvedimento motivato in caso di eventuale rifiuto.

Art. 4. — La legislazione vigente non fa alcuna differenza, a parità di qualifica e grado di capacità professionale, fra il trattamento dei salariati di ruolo e quelli non di ruolo, (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 585 del 1946). Ciò permette che la sistemazione avvenga nella stessa categoria e classe di paga di cui il salariato è provvisto all'atto della nomina in ruolo senza alcun nuovo onere per il bilancio statale.

L'articolo 5 estende tutte le previdenze che vigono per gli operai di ruolo, in favore di quelli nominati in soprannumero.

Art. 6. — L'articolo 32 della legge n. 67 del 1952 consente che ai fini del trattamento di pensione il periodo di servizio prestato in qualità di operaio temporaneo possa essere riscattato per intero mediante il pagamento del prescritto contributo.

Ci sembra equo che tale contributo debba essere riferito alla misura della paga che il salariato percepiva al 1° marzo 1952, in considerazione che a quella data è entrata in vigore la menzionata legge n. 67, che ha ridisciplinato alcuni importanti aspetti del rapporto di lavoro dei salariati dello Stato.

Con l'articolo 7, infine, si dettano le norme per assorbire, attraverso le normali vacanze nei ruoli organici, i salariati nominati in soprannumero; assorbimento che potrà avvenire in maniera simultanea e definitiva nel momento in cui le Amministrazioni ottempereranno alla improrogabile esigenza dell'ampliamento degli attuali organici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I salariati non di ruolo dello Stato compresi quelli delle Aziende autonome, in servizio alla data del 1° marzo 1952, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio di anni due, e conseguito nel biennio la qualifica di ottimo o distinto, hanno diritto ad essere nominati operai di ruolo in soprannumero rispetto ai ruoli organici esistenti presso le singole Amministrazioni.

Per la nomina in ruolo si prescinde dai limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 2.

Per ottenere la nomina in ruolo gli operai che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono farne domanda in carta legale all'Amministrazione di appartenenza, corredandola di seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di godimento dei diritti politici;
- d) certificato di buona condotta morale e civile;
- e) certificato generale del casellario giudiziale;
- f) stato di famiglia.

ART. 3.

Il provvedimento di nomina ad operaio di ruolo è disposto dall'Amministrazione centrale con decreto ministeriale da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.

La nomina ad operaio di ruolo può essere rifiutata soltanto se l'aspirante abbia riportato condanne penali passate in giudicato, che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, sempreché non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

L'eventuale rifiuto deve essere comunicato per iscritto all'interessato con la relativa motivazione.

ART. 4.

La nomina ad operaio di ruolo, ai sensi della presente legge, avviene nella stessa categoria cui il salariato appartiene e con la stessa classe di paga in godimento all'atto della nomina.

ART. 5.

Ai salariati nominati in ruolo ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni vigenti per il personale salariato di ruolo, compreso quello sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza.

ART. 6.

Qualora gli operai nominati in ruolo in soprannumero chiedano il riscatto del servizio non di ruolo entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale del personale, il contributo di riscatto è calcolato sulla paga fruita alla data del 1° marzo 1952.

ART. 7.

In attesa che ogni Amministrazione provveda ad adeguare alle effettive esigenze del servizio gli attuali ruoli organici, i posti che in essi si renderanno vacanti, saranno ricoperti dagli operai nominati permanenti con la presente legge, secondo l'ordine d'anzianità di servizio posseduta da ognuno nella posizione di salariato temporaneo.